

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente  |
| (MI) ORLANDI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (MI) SANTONI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (MI) FERRARI   | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERICU    | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FERRARI PIERPAOLO

Nella seduta del 10/05/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 4.415,33 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione alla rata 48 di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 28.01.2010, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica. L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle



suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

| ricorso n.696916 del 24/06/2015 - simulazione del conteggio estintivo      |  |  |  |                    |  |
|--|--|--|--|--------------------|--|
| Voci di costo rimborsabili "recurring"                                     | Importo corrisposto al momento della stipula | commissioni pro quota rate complessive n.120 | retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (120-48=72) | importo rimborsato | differenza rimasta a carico della ricorrente |
| 1) Commissioni intermediario incaricato                                    | 3.321,49                                     | 27,68  | 1.992,89   | 144,00             | 1.848,89                                     |
| 2) Commissioni d'intermediazione/accessorie                                | 3.457,23                                     | 28,81  | 2.074,34   | 0,00               | 2.074,34                                     |
| 3) Assicurazione   | 1.813,22                                     | 15,11  | 1.087,93   | 595,82             | 492,11                                       |
|  |  | -  | -  |                    | -  |
| <b>Totale commissioni e premio assicurativo (voce 1)+ Voce 2) +Voce 3)</b> | <b>8.591,94</b>                              |  | <b>5.155,16</b>  | <b>739,82</b>      | <b>4.415,34</b>                              |

La somma richiesta dal cliente è inferiore e pertanto sarà questo l'importo riconosciuto dal Collegio.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.415,33, oltre agli interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA